

STATUTO DI ADMO NAZIONALE ETS

art. 1 - Costituzione

È costituita ADMO - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO - cellule staminali emopoietiche ETS, denominata in breve ADMO Nazionale ETS (in seguito "ADMO Nazionale" o "Associazione").

L'Associazione ha sede in Roma e la Giunta Esecutiva può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto, ma la comunicazione della variazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha facoltà di istituire, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

art. 2 - Caratteristiche

Admo Nazionale è un organismo libero, indipendente, apartitico e aconfessionale.

Sul territorio nazionale sono state costituite ed operano delle associazioni e delle fondazioni ADMO, che operano a livello locale e che sono associate di ADMO Nazionale.

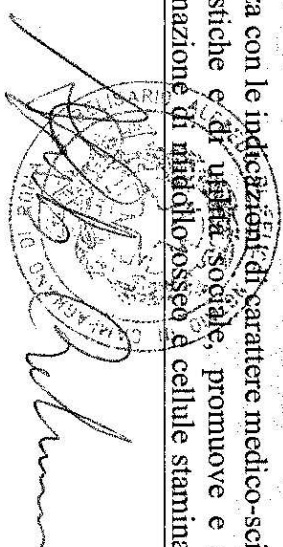
art. 3 - Scopi

Admo Nazionale persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale, senza scopo di lucro, attività di interesse generale.

Admo Nazionale si prefigge in particolare i seguenti scopi:

- lo sviluppo, il coordinamento, l'organizzazione e la difesa degli scopi delle ADMO locali (come definite all'art. 6), già in essere o da costituirsi;
 - la rappresentanza e la tutela morale e giuridica, in Italia e all'estero, delle ADMO locali;
 - l'assistenza e la vigilanza per la realizzazione delle iniziative tese allo sviluppo delle ADMO locali;
 - la collaborazione con gli Enti Nazionali, europei e internazionali, per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo:
 - l'incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
 - l'organizzazione e il potenziamento dei Centri di Tipizzazione Tissutale e di Trapianto;
 - l'incremento e lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
 - la collaborazione con le ADMO locali all'indirizzo delle attività, in coerenza con le indicazioni di carattere medico-scientifico.
- ADMO Nazionale perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da

delio lucretio



Official stamp of the Italian Republic (Repubblica Italiana) and a handwritten signature.

sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti.

ADMO Nazionale ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, gratuita, responsabile, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di senso civico, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

L'Associazione, in armonia con le proprie finalità istituzionali e con quelle del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- 1) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 2) promuovere un'adeguata diffusione della propria *mission* su tutto il territorio nazionale, favorendo i rapporti con le istituzioni e coordinando le attività delle ADMO locali, con particolare riferimento alle aree territoriali per le quali si rende necessario e/o opportuno e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l'utilizzo di appositi kit durante l'attività in outdoor;
- 3) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
- 4) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale
- 5) promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.

Art. 4 Attività

ADMO Nazionale persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (Art. 5, lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lett. b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, lett. w).

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Esecutiva.

A titolo esemplificativo e non esaustivo ADMO Nazionale potrà:

- 1) 1) promuovere iniziative, anche in collaborazione e in convenzione con le istituzioni, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- 2) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- 3) collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;
- 4) essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
- 5) collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento dei Registri Regionali e alle loro articolazioni funzionali e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche (IBMDR);
- 6) essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto o ad altri istituti/organismi tecnici che svolgono attività similari;
- 7) stimolare e favorire la ricerca scientifica nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- 8) promuovere la formazione e l'aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio per la realizzazione delle finalità di ADMO Nazionale;
- 9) partecipare alle attività di programmazione nazionale con il Centro Nazionale Trapianti ed il Centro Nazionale Sangue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche stabiliti a livello nazionale e assegnati ai poli di reclutamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
- 10) supportare le ADMO locali, nell'organizzazione delle attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato, attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari, durante manifestazioni esterne (outdoor);
- 11) supportare il registro IBMDR nelle attività funzionali;
- 12) istituire e gestire laboratori per l'analisi HLA (*human leukocyte antigen*) del campione salivare o ematico;
- 13) partecipare alle Commissioni Ministeriali, quando istituite, preposte agli scopi istituzionali;
- 14) partecipare alla elaborazione delle politiche del Terzo Settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- 15) promuovere ed organizzare campagne nazionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, anche coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- 16) collaborare con le associazioni affini, che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi, di sangue, emoderivati e cordone ombelicale, associazioni di pazienti ematologici e associazioni di tipo scientifico;
- 17) coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;
- 18) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa, i social, il digital web, o qualsiasi altro strumento di comunicazione, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

- 19) promuovere attività formative, educative e divulgative nelle materie di propria competenza, anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, nonché a quello dello sport;
- 20) promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, nonché a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- 21) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con Ministeri, pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- 22) promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
- 23) favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere e con i registri internazionali di donatori di midollo osseo pubblici e privati, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune;
- 24) promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.

art. 5 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie è costituito da beni mobili, immobili, contributi pubblici e privati ed ogni altra entrata destinata ad incremento del patrimonio.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative annuali e contributi obbligatori annuali delle ADMO locali;
- contributi liberali di persone fisiche e giuridiche;
- contributi e sussidi da parte dello Stato, delle Regioni, nonché di enti pubblici e privati nazionali e stranieri;
- donazioni, eredità e legati;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- proventi di manifestazioni e di altre iniziative promosse nell'interesse di ADMO Nazionale e da questa autorizzate;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 4, anche di natura commerciale;
- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L.g. 117/2017.

art. 6 - Associati di ADMO Nazionale

Sono associati di Admo Nazionale gli ETS ADMO costituiti a livello regionale o delle Province Autonome di Trento e Bolzano (in seguito "ADMO locali"), regolati da uno statuto proprio, conforme agli statuti tipo approvati da ADMO Nazionale, e approvati dai propri organi con deliberare autonome. Le ADMO locali rappresentano ADMO Nazionale nel proprio territorio di riferimento e si impegnano a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi di ADMO Nazionale. Ad esse viene concessa la licenza gratuita per l'utilizzazione del marchio registrato "ADMO", di cui ADMO Nazionale è titolare, secondo le modalità approvate dalla

Giunta Esecutiva.

Agli effetti del presente Statuto le ADMO delle Province Autonome di Trento e Bolzano hanno valenza regionale.

L'ammissione ad ADMO Nazionale delle ADMO locali che ne facciano richiesta scritta è disposta con deliberazione assunta dalla Giunta Esecutiva, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, e dal Regolamento per il funzionamento, anche relativamente ad ambiti territoriali diversi da quelli sopra indicati. Per la validità di detta delibera è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta Esecutiva.

L'adesione decorre dalla data della deliberazione della Giunta Esecutiva.

La rinuncia da parte di ADMO locali a far parte di ADMO Nazionale ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene notificata la decisione dell'ADMO locale medesima.

Art. 7 - Volontariato e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

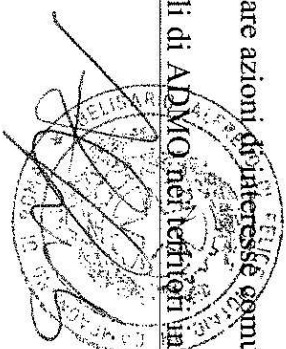
art. 8 - Compiti di ADMO Nazionale

ADMO Nazionale, anche in supporto alle attività delle ADMO locali, potrà:

- svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e al loro trapianto;
- promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i donatori si prefiggono, sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione medesima;
- stimolare e favorire la ricerca scientifica nel settore delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- essere di supporto, se necessario, al donatore rivelatosi compatibile con un paziente in attesa del trapianto di midollo allogenico o di cellule staminali emopoietiche;
- essere di supporto all'organizzazione preposta al funzionamento del Registro Regionale e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- essere di supporto ai Centri di Trapianto;
- favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune;
- promuovere iniziative a carattere culturale e documentaristico.

Inoltre, ADMO Nazionale, attraverso i propri organi, si farà carico degli scopi sociali di ADMO nei territori in cui non vi sia un'ADMO

Alto


Rubini

locale con proprio statuto secondo l'art. 6, comma 1.

art. 9 – Diritti e obblighi delle ADMO locali

Le ADMO locali hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di esprimere propri candidati alle elezioni degli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il versamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio annuale;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017.

Le ADMO locali hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto e i regolamenti interni di ADMO Nazionale;
- uniformarsi alla disciplina di ADMO Nazionale derivante dalle deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale, uguale per tutte le ADMO locali e il contributo obbligatorio annuale, determinati dalla Giunta Esecutiva, secondo i criteri deliberati dall'Assemblea Nazionale.

art. 10 – Organi

Gli Organi di ADMO Nazionale sono:

- Assemblea Nazionale;
- Giunta Esecutiva;
- Presidente e Vicepresidente;
- Tesoriere e Segretario, ove nominati;
- Organo di controllo;
- Collegio dei Proibiviti.

Tutte le cariche di ADMO Nazionale sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli organi dell'Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere, verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

art. 11 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale dura in carica quattro anni ed è costituita da due membri nominati da ogni ADMO locale tra cui il Presidente locale. Ogni membro ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno con gli argomenti proposti dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva.

L'Assemblea Nazionale può anche essere convocata, su richiesta scritta e motivata, anche in forma disgiunta, di almeno un decimo (con arrotondamento per eccesso) delle ADMO locali. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro il termine di 60 giorni dalla richiesta ed all'ordine del giorno della seduta dovranno essere inseriti gli argomenti richiesti dalle ADMO locali prima di qualsiasi altro argomento.

Le spese di partecipazione all'Assemblea Nazionale sono a carico delle ADMO locali per i propri delegati.

art. 12 - Validità dell'Assemblea Nazionale

Per la valida costituzione dell'Assemblea occorre la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, quando non è espressamente indicata una maggioranza diversa.

Per le modifiche dello Statuto e la esclusione delle ADMO locali per gravi motivi, occorre il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto, con esclusione, nel secondo caso, dei delegati dell'ADMO locale oggetto della deliberazione.

Per deliberare lo scioglimento di ADMO Nazionale occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.

art. 13 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

Spetta all'Assemblea Nazionale:

- determinare il numero dei membri della Giunta Esecutiva, eleggere tra i propri membri i componenti della Giunta Esecutiva, nominando tra essi il Presidente di ADMO Nazionale
- nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- nominare i componenti del Collegio dei Proibiviti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare al proprio interno, di volta in volta, il segretario per la redazione del verbale della seduta stessa;
- approvare e modificare il Regolamento per il funzionamento di ADMO Nazionale e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare le linee programmatiche delle attività di ADMO Nazionale;
- decidere sulla gestione e sulla destinazione dei fondi raccolti per ADMO Nazionale con iniziative a carattere nazionale;
- approvare l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

Stefano Lombardi

Adamo



- approvare i criteri per la determinazione della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio annuale.
- Spetta, inoltre, all'Assemblea Nazionale approvare le modifiche dello Statuto, decidere lo scioglimento dell'Associazione e l'esclusione delle ADMO locali per gravi motivi.

art. 14 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta da 7 o 9 membri, tra cui Presidente, Vicepresidente e, ove nominati, Tesoriere e Segretario. La Giunta Esecutiva dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- nominare tra i propri membri il Vicepresidente;
- redigere il Regolamento per il funzionamento di ADMO Nazionale da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- approvare i regolamenti interni non espressamente attribuiti alla competenza dell'Assemblea Nazionale;
- determinare la quota associativa annuale ed il contributo obbligatorio annuale, secondo i criteri approvati dall'Assemblea Nazionale;
- deliberare sull'esclusione degli associati per mancato pagamento della quota associativa annuale o del contributo annuale obbligatorio;
- definire il programma di attività in base alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea Nazionale, promuovendo e coordinando le azioni conseguenti;
- nominare, se del caso, il Tesoriere e/o il Segretario, scegliendoli tra i propri membri;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- se del caso, istituire il Comitato Scientifico;
- in genere provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Giunta Esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno quattro volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta. La Giunta Esecutiva esercita le funzioni dell'Assemblea Nazionale in caso di motivata urgenza. In questo caso le deliberazioni devono essere ratificate dall'Assemblea Nazionale. La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art. 15 - Presidente

Il Presidente dura in carica quattro anni.

È eletto a scrutinio segreto con voto disgiunto da quello degli altri componenti della Giunta Esecutiva. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato risultasse eletto si procederà a nuova votazione. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità sarà eletto il candidato con maggiore anzianità all'interno della propria ADMO locale.

Compiti del Presidente sono:

- rappresentare legalmente ADMO Nazionale;

- presiedere l'Assemblea Nazionale e la Giunta Esecutiva e coordinarne i lavori;
 - nei casi di urgenza adottare i provvedimenti di competenza della Giunta Esecutiva, salvo ratifica alla prima riunione di quest'ultima.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

art. 16 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dalla Giunta Esecutiva tra i propri membri, alla prima riunione successiva alla nomina e dura in carica quattro anni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le materie di sua competenza, nonché nelle occasioni e negli eventi di natura istituzionale.

art. 17 - Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere e il Segretario, ove nominati, durano in carica quattro anni e sono nominati dalla Giunta Esecutiva, tra i propri membri.

Il Tesoriere, ove nominato, è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, della elaborazione annuale del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo di ADMO Nazionale.

Spetta al Segretario, ove nominato, curare la redazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e sovrintendere alla tenuta dei libri sociali.

art. 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo è eletto a scrutinio segreto.

In caso di organo collegiale vengono eletti, con unica votazione, tre componenti effettivi e due supplenti. Almeno un membro deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori legali dei Conti. Elegge al proprio interno un presidente.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

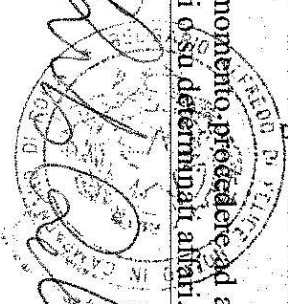
L'Organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale se obbligatorio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alle raccolte fondi, alla destinazione del patrimonio, all'assenza di scopo di lucro e alla non distribuzione di utili. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Foto: Leo D'Amico

Antonio D'Amico



Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di Controllo, laddove composto da soggetti iscritti all'Albo dei revisori legali dei conti può svolgere la revisione legale dei conti. Nel caso in cui l'Organo di Controllo non possieda i requisiti necessari o si renda opportuno nominare un revisore legale, l'Assemblea Nazionale provvederà a nominarlo.

art. 19 - Collegio dei Proviviri

I Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono eletti a scrutinio segreto, con unica votazione, sia i tre componenti effettivi sia i due supplenti.

Il Collegio elegge al proprio interno un presidente.

Il Collegio dei Proviviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le ADMO locali, tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi stessi, tra ADMO Nazionale e le ADMO locali.

Il Collegio dei Proviviri giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 20 – Consulta dei Presidenti

La Consulta dei Presidenti è composta dai Presidenti delle ADMO locali che aderiscono ad ADMO Nazionale.

La Consulta dei Presidenti è il luogo dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite da ADMO Nazionale, vengono declinate sulle singole realtà locali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi e delle attività di interesse sovaregionale, nonché dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.

La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno; è convocata altresì ogni qualvolta verrà ritenuto necessario e/o opportuno dal Presidente ovvero sia richiesto dall'Assemblea Nazionale o da almeno un terzo dei Presidenti locali.

Alle sedute della Consulta partecipano i componenti della Giunta Esecutiva.

I pareri espressi dalla Consulta dei Presidenti hanno carattere consultivo e debbono essere portati a conoscenza dell'Assemblea Nazionale, nella prima riunione utile, per opportuna informazione e per l'assunzione di eventuali delibere.

Art. 21 – Esercizio sociale e Bilancio

Gli esercizi sociali iniziano l'1 gennaio di ogni anno e si chiudono al 31 dicembre.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'Associazione destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

art. 22 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della Giunta Esecutiva;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, tenuto a cura della stessa;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proibiviri;
- il libro delle adunanze del Comitato Scientifico (ove costituito), tenuto a cura del suo presidente;
- registro dei volontari, tenuto a cura della Giunta Esecutiva.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata alla Giunta Esecutiva.

Art. 23 - Arbitrato

Dopo il ricorso al Collegio dei Proibiviri, la controversia può essere deferita ad un Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, sarà designato dal Presidente di ADMO Nazionale.

Spetta al Collegio Arbitrale giudicare esclusivamente sulle controversie già esaminate in prima istanza dal Collegio dei Proibiviri.

La decisione sarà resa secondo equità e non è appellabile. L'arbitrato è rituale e, occorrendo, il lodo sarà reso esecutivo dal tribunale ai sensi dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile.

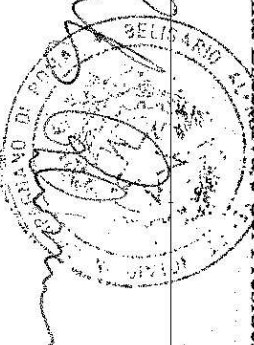
art. 24 - Dimissioni, Decadenze e Revoche

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, l'Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione. In caso di dimissioni o decadenza di uno degli altri membri della Giunta Esecutiva, lo stesso viene automaticamente sostituito con il primo dei non eletti nelle votazioni dell'Assemblea Nazionale. In difetto della suddetta lista o una volta esaurita, provvederà alla nomina l'Assemblea Nazionale alla prima riunione utile.

Il componente della Giunta dimissionario o revocato dalla carica non può essere immediatamente rieletto alla stessa carica dall'Assemblea Nazionale elettiva successiva alle dimissioni o alla revoca.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, l'intera Giunta si intenderà decaduta e dovrà essere prontamente convocata l'Assemblea per la nomina della nuova Giunta Esecutiva e del Presidente.

art. 25 – Monitoraggio e Tutor



In caso di persistenti inadempienze da parte di un ADMO locale agli obblighi statutari e regolamentari e alle deliberazioni di ADMO Esecutiva, anche segnalate da altre ADMO locali, la Giunta Esecutiva può nominare un Tutor con funzioni consultive e di supporto collaborativo, al fine di superare le problematiche e le criticità riscontrate. La mancanza di collaborazione e coordinamento con il Tutor da parte dell'ADMO locale, costituisce grave motivo ai fini dell'esclusione dell'ADMO locale.

La Giunta Nazionale può richiedere all'Organo di Controllo delle ADMO locali, ove nominato e ferme restando le sue attribuzioni e prerogative, di fornire ad ADMO Nazionale notizie, anche specifiche, sulla correttezza amministrativa e contabile dell'ADMO locale in cui opera.

Art. 26 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea Nazionale nei confronti della ADMO locale che si sia resa gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento di ADMO Nazionale, o che abbia tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata con la maggioranza prevista nell'art. 12, comma 2.

L'ADMO locale che sia stata esclusa, che abbia receduto o che comunque abbia cessato di appartenere ad ADMO Nazionale, non può richiedere la restituzione dei contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio di ADMO Nazionale e non potrà più utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi ADMO nella propria denominazione, nella corrispondenza, nei documenti ed in ogni iniziativa o progetto, anche di raccolta fondi.

L'ADMO locale espulsa ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione. Nell'attesa, il provvedimento deliberato dall'Assemblea Nazionale conserva piena efficacia.

art. 27 - Spese di funzionamento

Le spese per il funzionamento di ADMO Nazionale sono iscritte in bilancio e sono supportate dalle ADMO locali con il versamento della quota associativa annuale e del contributo obbligatorio annuale.

art. 28 - Scioglimento

Lo scioglimento di ADMO Nazionale è deliberato dall'Assemblea Nazionale, che nomina i liquidatori e ne fissa i compiti e i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 Luglio 2017, 117, a favore di uno o più enti Admo o di altri ETS, con le modalità previste dalla Legge.

art. 29 - Modifiche allo statuto

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte:

- dalla Giunta Esecutiva con voto favorevole di almeno 2/3 dei propri componenti. Il testo della proposta dovrà essere comunicato a tutte le ADMO locali unitamente al relativo verbale di Giunta che lo ha approvato;
- da almeno 1/10 delle ADMO locali, anche in modo disgiunto, i cui Presidenti dovranno sottoscrivere l'identico testo.

Le proposte di modifica dello Statuto dovranno obbligatoriamente essere inserite all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea

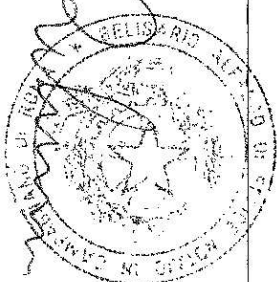
Nazionale successiva a quella della loro presentazione.

art. 30 – Norme finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

file luoboo 13

Alberto



Io sottoscritto dottor Alfredo Belisario, Notaio in Campagnano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, attesto che la presente copia che consta di n. 14 fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Campagnano di Roma, 08 agosto 2023